



Bellinzona, 7 maggio 2019

### **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO REGOLATORE SULLA MOZIONE NO. 26/2018 “ART- 38 NAPR MONTE CARASSO” DI GIULIO DERAITA**

Lodevole Consiglio comunale,  
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

la commissione del Piano regolatore nelle riunioni del 10 gennaio 2019, presente l'On. Simone Gianini, e 7 febbraio 2019 ha analizzato la mozione no. 26/2018 presentata l'11 giugno 2018 dal consigliere comunale Giulio Deraita per il Gruppo Lega dei ticinesi, Unione democratica di centro e Noce e le osservazioni del Municipio di Bellinzona il 6 febbraio 2019.

#### **1. Proposta della mozione**

La mozione propone di abrogare l'articolo 38 NAPR di Monte Carasso che codifica l'ambito di competenza di una "Commissione d'esperti" per progetti edilizi pubblici e privati che rientrano nell'ambito di concretizzazione del PR e limitatamente alle competenze comunali.

Va altresì ricordato che la mozione si configura come sviluppo dell'interpellanza, poi trasformata in interrogazione, no. 66/2018 che riguardava il PR di Monte Carasso.

La commissione ha ritenuto come si tratti di una modifica puntuale di un articolo delle NAPR che definisce una modalità gestionale del PR e non tocca l'assetto urbanistico del PR di Monte Carasso.

Ciò significa che l'attuale elaborazione del "Programma d'azione – Masterplan" della nuova Bellinzona non è toccato da questo aspetto puntuale. Per questi motivi la mozione merita di essere approfondita.

#### **2. Commissione di esperti comunale per il PR di Monte Carasso**

La particolare impostazione scelta dal Comune di Monte Carasso a fine anni ottanta, impostazione non ripresa da nessun altro Comune ticinese, era finalizzata alla ricerca di un approccio formale che non seguisse l'impianto normativo sviluppatosi in Svizzera sulla base della legge federale della pianificazione del territorio del 1 gennaio 1980. La scrivente Commissione non ha le competenze per procedere con una valutazione generale di questa

impostazione e tantomeno lo può fare in quanto la precisa proposta del mozionante si limita all'abrogazione della "Commissione di esperti".

Una prima considerazione che merita attenzione è il contesto nel quale questa commissione si è trovata ad agire nei venticinque anni della sua attività.

Basti, senza andare in dettaglio, la lettura dell'art. 38 NAPR (quello che il mozionante vuole abrogare) che dopo aver formalizzato (capoverso 1) i compiti della commissione e circoscritto al solo ambito comunale le proprie competenze (capoverso 2) alla fine arriva a precisare (capoverso 3) che *"Solo per ragioni valide e pertinenti il municipio può discostarsi dal preavviso della commissione"*. Quest'ultimo aspetto svuota in gran parte le normali competenze del Municipio ticinese in materia edilizia, aspetto che dal profilo giuridico dovrebbe essere corretto in quanto approvato dal Consiglio di Stato negli anni novanta, presuppone un rapporto di fiducia e di vicinanza tra i tre consulenti ed il Municipio.

È evidente che la nuova situazione data dall'aggregazione ha completamente stravolto questa vicinanza per il fatto che è evidente che il nuovo Municipio, che deve gestire un territorio specie per l'aspetto demografico ed edilizio, dieci volte superiore a quello di Monte Carasso, sia in una situazione sostanzialmente uguale. A ciò va aggiunto che la precisa conoscenza del territorio di Monte Carasso e il fatto che i singoli ex municipali hanno maturato esperienza nel settore urbanistico in fase di elaborazione del PR, e delle successive varianti e revisioni, non la si può ragionevolmente pretendere nei municipali e nel Municipio della nuova Bellinzona.

Da qui nasce una seconda considerazione o meglio un quesito. Come si può, in attesa che il futuro Piano regolatore unico (PRU) entri in vigore, gestire questa situazione che "de facto" darebbe completa autonomia decisionale alla commissione in tutto il settore dell'edilizia privata e pubblica.

Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2019 il Municipio della nuova Bellinzona conferma di essere cosciente di questa particolare situazione, ma non precisa come intenda gestirla se non con la piena fiducia che *"Questo sistema negli anni ha dato prova di essere funzionale."*

Si tratta quasi di un atto di fede che non tiene conto della nuova situazione laddove il nuovo Municipio non è più paragonabile al precedente Municipio di Monte Carasso vicino, in tutti i sensi, al proprio territorio ma al Consiglio di Stato di un piccolo Cantone svizzero.

### **3. Parità di trattamento tra i cittadini dei tredici quartieri**

Nei primi due anni di questa legislatura priorità è stata posta sull'allineamento di tutte le regolamentazioni che toccano tutti i cittadini della nuova Bellinzona.

Se si parte dall'assunto che la pianificazione del territorio è una delle competenze strategiche, cioè politiche, dell'Autorità locale il fatto che nel quartiere di Monte Carasso questo ruolo sia e resti "de facto" in mano ad una commissione di tre persone, mentre negli altri quartieri le competenze sono

quelle usuali, cioè al Municipio “in primis” e al Capodicastero ed ai servizi tecnici, è una crassa disparità di trattamento, poco comprensibile nel moderno governo del territorio.

A mente della scrivente commissione il ruolo di *“fornire ai privati la consulenza tecnica necessaria circa l'utilizzazione edilizia dei fondi ed esaminare/preavvisare tutti i progetti pubblici e privati ...”* (art. 38, capoverso 1 delle NAPR di Monte Carasso) può essere ripreso, come in tutti gli altri Comuni ticinesi, dal dicastero comunale dell'edilizia e della pianificazione del territorio della nuova Bellinzona che già assicura in modo egregio questi compiti per gli altri dodici quartieri. Sia nella risposta del Municipio all'interrogazione no. 66/2018, che nelle osservazioni del 6 febbraio 2019 alla mozione Deraita, non vengono sollevate problematiche di tipo tecnico o altro che potrebbero imporre il mantenimento delle NAPR nella sua integrità.

In altri termini sembra che la strategia del Municipio sia di por mano ai tredici vecchi Piani regolatori, che (cfr MM no. 85/2018 del 6 marzo 2018) hanno un'anzianità media di 15 anni e sono cioè al limite temporale oltre il quale devono essere rivisti, solo dopo la conclusione del “Programma d'azione / Masterplan”. Il mozionante si spinge ad indicare una tempistica molto lunga che, se dovesse realizzarsi, porrebbe grossi problemi nello sviluppo urbano di un comune che vuol, giustamente, chiamarsi città.

Questa impostazione è sostenibile solo perché il processo aggregativo ha stravolto le normali frequenze (10.15 anni) di aggiornamento di un piano regolatore comunale. L'eccezionalità di questo ritardo è stata accettata dal Consiglio comunale con la corale approvazione del citato MM no. 85/2018.

L'art. 38 NAPR di Monte Carasso sfugge da questa logica e si avvicina alla logica dei regolamenti specifici dei precedenti Comuni che sono stati oggetto di allineamento su una regolamentazione unitaria su tutto il comprensorio del nuovo Comune.

#### **4. Consulenza esterna al Municipio per il tema della pianificazione del territorio**

L'impostazione scelta dal Municipio di Monte Carasso a fine anni ottanta merita comunque qualche attenzione. Crediamo che questa particolare modalità di gestire l'ordinamento territoriale possa essere valutata in futuro dal Municipio della nuova Bellinzona.

Ciò non con il compito di sistematicamente valutare e preavvisare tutti i progetti privati e pubblici, ma per accompagnare l'esecutivo comunale nella conduzione nello specifico settore. Si pensa soprattutto ai progetti pubblici e privati laddove l'interesse pubblico lo necessitasse e nel valutare la bontà del futuro PRU e nel suo miglioramento, fermo restando il principio della sicurezza del diritto.

In passato diversi comuni urbani ticinesi hanno adottato con successo questo approccio.

Questo suggerimento andrebbe ripreso dal Municipio nell'organizzazione del Piano regolatore unico (PRU).

## **5. Conclusioni**

La Commissione del Piano regolatore ritiene che la particolare situazione evidenziata nella mozione, che non si riscontra in nessun altro quartiere, meriti per le considerazioni esposte nella presente relazione, di essere oggetto di attenzione e, soprattutto, giustifica una rapida correzione.

Condividiamo quindi la proposta di abrogare l'art. 38 delle NAPR di Monte Carasso. Siccome si tratta di una formale modifica di un articolo delle norme di attuazione del PR ciò richiede, ai sensi della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale, una decisione del Consiglio comunale che necessita un Messaggio municipale che andrà presentato in tempi brevi. Poiché si tratta di una modifica che non ha incidenza alcuna sulle regole urbanistiche definite nel PR, perché si tratta di una regola gestionale che fa parte a tutti gli effetti dell'autonomia comunale in materia, non crediamo servano altri formali prese di posizione da parte dell'Autorità cantonale.

La Commissione del Piano regolatore propone pertanto al Consiglio Comunale, in virtù di quanto sopra precisato, di voler

### risolvere:

1. La proposta della mozione è accolta
2. Il Municipio presenterà entro 6 mesi un messaggio per avviare la procedura di adozione, ai sensi delle Legge cantonale sullo sviluppo territoriale, della variante di PR finalizzata all'abrogazione dell'art. 38 NAPR di Monte Carasso.

Con ogni ossequio

### PER LA COMMISSIONE DEL PIANO REGOLATORE

Cattori Claudio, relatore

Malacrida Filippo

Deraita Giulio

Pedrioli Davide

Ferracini Fabrizio